

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 6 marzo 2013.

**Disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala
Campana DOP.**

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee legge n. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana";

Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 30 dicembre 2008 n. 205;

Visto in particolare l'art. 4-*quinqüesdecies* del citato decreto-legge 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP sia effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare l'art. 1, comma 388, che fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla legge stessa tra i quali è previsto il termine del 1° gennaio 2013 previsto dall'art. 4-*quinqüesdecies* del citato decreto-legge 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008;

Visto che il citato art. 4-*quinqüesdecies* prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda, con decreto, a definire le modalità per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana dagli stabilimenti in cui si producono altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

Ritenuto necessario provvedere ad adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008,

Decreta:

Articolo unico

*Separazione degli stabilimenti di produzione
della Mozzarella di Bufala Campana DOP*

1. A decorrere dal 30 giugno 2013, in attuazione dell'art. 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008 gli operatori inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana, producono il formaggio Mozzarella di Bufala Campana in stabilimenti esclusivamente dedicati a tale produzione.

2. All'interno degli stabilimenti che lavorano Mozzarella di Bufala Campana DOP è vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline dedicate esclusivamente alla lavorazione della DOP Mozzarella di Bufala Campana.

3. I produttori inseriti nel sistema di controllo della DOP comunicano, entro il 30 giugno 2013, all'organismo di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana DOP ed all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari gli stabilimenti esclusivamente dedicati alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 30 giugno 2013.

Roma, 6 marzo 2013

Il Ministro: CATANIA

13A02360

DECRETO 13 marzo 2013.

Rettifica del decreto 21 febbraio 2013 recante invito alla presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo per la realizzazione del programma nazionale di osservazione per la campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

